

Pubblicato il 03/09/2024

N. 00951/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00101/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Calvani Giulio Maria, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Calvani, con
domicilio digitale come da P.E.C. Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio
digitale come da P.E.C. Registri di Giustizia;

Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per
l'Ammodernamento P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari,
domiciliataria *ex lege* in Bari, via Melo, n. 97;

nei confronti

Casamassima Carmela, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- In parte qua, e nei limiti dell'interesse del ricorrente, dell'Atto Dirigenziale n. 1146 del 21.11.2022, a firma del Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia, Dott. Nicola Paladino, avente ad oggetto "D.D. 1250/2021 e 1371/2021 – Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 2 area professionale 'Amministrativa' – profilo professionale 'Specialista Amministrativo' ambito di ruolo 'Gestione affari legali', n. 9 posti – Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori", nella parte in cui risulta assegnato al Dott. Giulio M. Calvani un punteggio complessivo pari a pt. 25,875, inferiore rispetto a quello effettivamente spettante pari a pt. 27,375, con conseguente passaggio dalla posizione n. 30 della graduatoria alla posizione n. 8, in ragione del titolo posseduto di preferenza a parità di punteggio (doc. 1)

- della Graduatoria di merito del Concorso, approvata in via definitiva dalla Commissione di Valutazione in data 17 novembre 2022, nella parte in cui risulta assegnato al Dott. Calvani un punteggio complessivo pari a pt. 25,875, inferiore rispetto a quello effettivamente spettante pari a pt. 27,375, con conseguente passaggio dalla posizione n. 30 della graduatoria alla posizione n. 8 in ragione del titolo posseduto di preferenza a parità di punteggio (doc. 2)

- In parte qua, e nei limiti dell'interesse del ricorrente dei Verbali della Commissione Esaminatrice, con i relativi allegati, nella parte in cui sono stati valutati i titoli del Dott. Calvani, attribuendogli per questi ultimi il punteggio pari a 3,50 anziché 5,00 (doc. 3 , doc. 4, doc. 5 , doc. 6, doc. 7, doc. 8, doc. 9, doc. 10, doc. 11, doc. 12, doc. 13, doc. 14, doc. 15)

- In particolare, in parte qua, e nei limiti dell'interesse del ricorrente, del Verbale n. 2 della Commissione Esaminatrice (doc. 4), nella parte in cui sono stati indicati i criteri di valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti, senza prevedere l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 1,5 pt a chi possedesse la laurea cd.

“vecchio ordinamento”;

- Ove occorra, in parte qua e nei limiti dell'interesse del ricorrente, del Bando di Concorso n. 2 per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 9 unità di categoria D – Posizione D1, presso la Regione Puglia, per il profilo professionale di Specialista Amministrativo nell'ambito “Gestione affari legali” (doc. 16), approvato con Atto Dirigenziale n. 1250 del 19 novembre 2021 a firma del Dirigente della Sezione Personale, Dott. Nicola Paladino (doc. 17), poi rettificato con A.D. n. 1371 del 15 dicembre 2021 a firma del medesimo Dirigente (doc. 18), laddove, all'art. 7, comma 4 – lett. a), non prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo pari a pt. 1,5 nei confronti dei candidati in possesso del Diploma di Laurea quadriennale c.d. “vecchio ordinamento” presentato per l'ammissione al concorso, pur trattandosi di un titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto per la partecipazione alla procedura (laurea triennale).

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli espressamente impugnati, anche di estremi e contenuti ignoti.

- Per l'accertamento

dell'interesse del ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio complessivo di 27,375 con conseguente collocamento nella posizione in graduatoria legittimamente spettante;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Calvani Giulio Maria il 23 marzo 2023:

- In parte qua, e nei limiti dell'interesse del ricorrente, dell'Atto Dirigenziale n. 43 del 24.01.2023, a firma del Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia, Dott. Nicola Paladino, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D Area ‘Amministrativa’ – profilo professionale ‘Specialista Amministrativo’ ambito di ruolo ‘Gestione affari legali’ – Rettifica graduatoria della Commissione, nomina e assunzione Vincitori”, nella parte in cui risulta confermata l'assegnazione al Dott. Giulio M. Calvani di un punteggio complessivo pari a pt. 25,875, inferiore rispetto

a quello effettivamente spettante pari a pt. 27,375, con conseguente passaggio dalla posizione n. 30 della graduatoria alla posizione n. 8, in ragione del titolo posseduto di preferenza a parità di punteggio (doc. 26)

- Di ogni altro atto a esso presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Puglia e del Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento P.A.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente espone in particolare che:

- ha partecipato al concorso indetto dalla regione Puglia con il bando n. 2, di cui in epigrafe, per la copertura di nove posti di categoria “D” - posizione economica “D1”, area professionale “Amministrativa” - profilo professionale “Specialista amministrativo” - ambito di ruolo “Gestione affari legali”;

- tra i requisiti di ammissione al concorso, l’art. 2 del bando prescrive il possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al D.M. 270/2004; laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/2004; ovvero laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparata alle precedenti;

- l’art. 7 del medesimo bando di concorso, concernente la valutazione dei titoli aggiuntivi, prevede l’attribuzione del punteggio per titoli di studio fino a un massimo di punti 8, come segue:

- 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale

utilizzata per l'ammissione al concorso;

- 0,5 punti per master di I livello

- 1,5 punti per master di II livello

- 2 punti per diploma di specializzazione

- 2,5 punti per dottorato di ricerca;

- l'odierno ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ha dichiarato di essere in possesso del "Diploma di Laurea" (DL) "vecchio ordinamento" in Giurisprudenza, conseguito il 31 ottobre 2002 presso l'Università degli Studi di Bari; mentre con riferimento alla sezione "Ulteriori titoli accademici e di studio", relativamente alla "Laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso", lo stesso non ha segnalato titoli aggiuntivi;

- il deducente ha superato le prove di concorso;

- con determinazione dirigenziale n. 1146 del 21 novembre 2022, la regione Puglia ha approvato la graduatoria definitiva della procedura selettiva *de qua*, nella quale l'interessato si è collocato al posto n. 30 con il punteggio di 25,875;

- successivamente, la regione Puglia, con determinazione dirigenziale del Dipartimento "Personale e Organizzazione" - Sezione "Personale" - Servizio "Reclutamento e Contrattazione" della regione Puglia n. 43 del 24 gennaio 2023, ha provveduto alla rettifica della graduatoria, che non ha mutato la posizione nella stessa del ricorrente (n. 30, con punti 25,875);

- il deducente lamenta la mancata attribuzione, per il titolo di studio sopra indicato, dell'ulteriore punteggio di 1,5 in relazione alla laurea "vecchio ordinamento" a ciclo unico in Giurisprudenza (titolo superiore rispetto alla laurea triennale);

Rilevato che:

- con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, il ricorrente impugna gli atti di cui in epigrafe, incluse le previsioni del bando, chiedendo altresì l'accertamento del suo diritto al riconoscimento dell'assegnazione del punteggio aggiuntivo (1,5 punti) per il titolo di studio in questione, con l'attribuzione del punteggio complessivo di 27,375;

- in data 28 dicembre 2023, la regione Puglia ha depositato in giudizio il contratto di lavoro subordinato stipulato il 29 giugno 2023 tra la regione Puglia e il ricorrente, recante l'assunzione di quest'ultimo a tempo indeterminato e pieno, a decorrere dal 1° settembre 2023;
- con memoria difensiva del 3 gennaio 2024, la regione Puglia, evidenziata l'avvenuta assunzione di parte ricorrente (come documentalmente comprovata), ha chiesto che questo Tribunale voglia prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse, in virtù dell'avvenuta assunzione;
- all'esito dell'ordinanza istruttoria di questa sezione 12 marzo 2024, n. 330, con memoria difensiva del 10 aprile 2024, parte ricorrente ha precisato le ragioni della permanenza dell'interesse alla coltivazione del ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, in particolare sottolineando la sussistenza di un corposo analogo contenzioso innanzi a questo Tribunale nonché l'interesse al "semplice miglioramento della posizione in graduatoria";

Considerato che:

- il ricorrente, collocatosi, come detto, al posto n. 30 della graduatoria finale *de qua*, approvata con la determinazione dirigenziale n. 1146 del 21 novembre 2022 (con punti 25,875), come successivamente rettificata, otterrebbe, in caso di esito favorevole del gravame, ulteriori punti 1,5, riportando il punteggio finale di 27,375; in questo modo conseguirebbe lo stesso punteggio (appunto, 27,375) di altri due candidati collocatisi con pari punti ai posti 8 e 9 della graduatoria, approvata con la determinazione dirigenziale n. 1146 del 21 novembre 2022 (gravata con il ricorso introduttivo) e di altri due candidati collocatisi con pari punti ai posti 7 e 8 della graduatoria successivamente rettificata con la determinazione dirigenziale n. 43 del 24 gennaio 2023 (impugnata con i motivi aggiunti);
- il ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti a 1 (uno) concorrente, collocatosi in posizione peggiore (n. 29 nella graduatoria, approvata con la determinazione dirigenziale n. 1146 del 21 novembre 2022 e rettificata con la

determinazione dirigenziale n. 43 del 24 gennaio 2023), che sarebbe sopravanzato in caso di esito positivo del gravame;

- il contraddittorio è correttamente instaurato, ma non integro;
- occorre, pertanto, integrarlo con la notifica a tutti coloro - da individuare nominativamente a cura di parte ricorrente - i quali precedono il ricorrente nella graduatoria e che potrebbero essere equiparati o da lui superati qualora venissero accolti i profili di censura dedotti;
- risulta opportuno, come da richiesta, disporre la notifica per pubblici proclami, sussistendone i presupposti;
- Ritenuto opportuno disciplinare la notifica per pubblici proclami con le seguenti modalità:

A) il ricorrente dovrà trasmettere alla regione Puglia la richiesta di pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. R.G. assegnato all'odierno ricorso) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerche" "Ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Puglia - Bari" della sezione TAR (Tribunali amministrativi regionali);
- 6.- l'indicazione degli estremi della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami e che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza;
- 7.- il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;

B) in ordine alle prescritte modalità, la regione Puglia ha - a sua volta - l'obbligo di

pubblicare sul proprio sito istituzionale - in apposita sezione denominata “Atti di notifica” - il predetto avviso, previa consegna, da parte del ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, e non dovrà rimuovere l’avviso e i documenti - come sopra trasmessi da parte ricorrente - sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

- la regione Puglia ha l’obbligo di rilasciare a parte ricorrente, su richiesta di quest’ultima, un attestato relativo all’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza, dell’elenco nominativo dei controinteressati, dell’avviso, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “Atti di notifica”, con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- la regione Puglia dovrà curare che sulla home page del proprio sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati integrati, l’avviso;

C) parte ricorrente dovrà:

- trasmettere alla regione Puglia la suddetta richiesta di pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Amministrazione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l’improcedibilità del ricorso;

- in seguito, dovrà depositare in via telematica agli atti di causa prova della trasmissione della predetta richiesta di pubblicazione (presentata entro il suddetto termine perentorio di 30 - trenta - giorni); il predetto deposito dovrà essere effettuato tempestivamente e comunque, pena l’improcedibilità del ricorso, entro il termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1 Cod. proc. amm. per la produzione di documenti;

- infine, depositare in via telematica prova della prescritta avvenuta pubblicazione

tempestivamente e comunque, pena l'improcedibilità del ricorso, entro il termine perentorio di cui all'art. 73, comma 1 Cod. proc. amm. per la produzione di documenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione prima) rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 26 febbraio 2025 e, nelle more, dispone l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Maria Luisa Rotondano

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO